



Comune di Loano
(Provincia di Savona)

SEGRETARIO GENERALE

Prot. 30603/2018

Loano, lì 30/08/2018

SIGG.

DIPENDENTI COMUNALI
SEDE

Oggetto: Esclusività del servizio presso la Pubblica amministrazione

Si premettono le seguenti disposizioni normative:

- **art. 98 della Costituzione italiana** “ *I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione*”;
- **art. 1, commi 60 e 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662**, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica “*60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa...omissis ...61 La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il restante personale, sempreché le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro...*”;
- **art. 53, commi 7 e 7bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165**, Testo unico del pubblico impiego, come modificato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione “ *7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi...omissis...In caso di inosservanza di tale divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte, deve essere versato...nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente...7 bis. L'omissione del versamento*

del compenso da parte del dipendente pubblico indebitamente percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti”.

Tutte le citate disposizioni mirano sia a sottrarre il dipendente pubblico da eventuali condizionamenti derivanti da altre attività che a rafforzare il principio di fiduciarità del rapporto al fine di evitare conflitti di interesse fra l'eventuale attività privata del dipendente e quella prestata presso la pubblica amministrazione.

Inoltre, secondo il Consiglio di Stato (Parere n.01129 del 30/04/2018 su ricorso straordinario al Capo dello stato) il principio di esclusività “...*si sostanzia nel dovere di dedicare interamente all'ufficio la propria attività lavorativa senza disperdere le proprie energie in attività esterne ed ulteriori rispetto al rapporto di impiego...la norma mira anche a salvaguardare le energie lavorative del dipendente al fine del migliore rendimento...La suddetta previsione trova la sua evidente ratio nella necessità di assicurare il buon andamento della Pubblica Amministrazione...*”

Di recente la Corte di Cassazione, con sentenza n. 20880 del 9 maggio 2018, ha ritenuto **giustificato il licenziamento**, come sanzione disciplinare, nei casi di ripetuta violazione dell'obbligo di esclusività del rapporto di lavoro.

In relazione a quanto sopra, ed al fine di evitare sanzioni disciplinari, si raccomanda l'assoluto rispetto della normativa.

Si ricorda, infine, che gli articoli da 78 a 86 del Regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi dettano le modalità di esercizio degli incarichi extra istituzionali e le procedure per richiedere l'autorizzazione a svolgere prestazioni fuori dall'orario di lavoro, ove possibile.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale/RPCT

BARBUSCIA ROSETTA

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005